

### **A396 - GARGANO CORSE/ACI**

Provvedimento n. 18882

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 ottobre 2008;

SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed in particolare l'articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTA la propria delibera del 22 novembre 2007, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90 nei confronti di ACI - Automobile Club d'Italia (di seguito, ACI) per accertare l'esistenza di eventuali violazioni degli articoli 81 e/o 82 del Trattato CE, con particolare riguardo alle seguenti fattispecie: a) previsioni statutarie e regolamentari che escludono i soggetti diretti concorrenti degli Automobile club provinciali (di seguito, ACP) dalla partecipazione a tutti gli organi dell'ACI, e in tal modo dalla definizione delle regole comuni a tutti gli operatori del settore dell'automobilismo sportivo; b) previsioni regolamentari di carattere tecnico-sportivo e relative modalità applicative, che stabiliscono una netta discriminazione fra gli ACP ed i loro diretti concorrenti nell'organizzazione di gare automobilistiche sportive; c) riserva all'ACI della competenza su tutto lo sport automobilistico; d) riserva all'ACI delle attività di promozione e sfruttamento economico delle gare di campionato in circuito, affidate alla sua controllata ACI Sport S.p.A., la cui attività sembrerebbe estendersi anche all'organizzazione di gare automobilistiche.

VISTA la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90", assunta nell'adunanza del 12 ottobre 2006 e pubblicata sul Bollettino n. 39 del 16 ottobre 2006;

VISTA la comunicazione del 5 marzo 2007, successivamente integrata in data 5 maggio, 8 agosto, 10 e 26 settembre 2008, con la quale ACI ha presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo modalità e tempistiche indicate specificatamente nell'apposito *"Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14 ter della legge n. 287/90"*, allegato alla presente delibera nella versione più aggiornata presentata dalla stessa ACI che prevede, in sintesi, quanto segue:

a) *impegni relativi alla partecipazione dei soli operatori sportivi all'attività di definizione autonoma delle regole di settore:*

con riguardo alla prima delle condotte contestate nel provvedimento di avvio, relativa alle disposizioni statutarie e regolamentari riguardanti l'adesione ad ACI e la partecipazione agli organi CSAI, le quali sembrerebbero riconoscere agli ACP un'influenza determinante sulla definizione delle regole comuni a tutti gli operatori del settore dell'automobilismo sportivo, occorre distinguere:

a1) *impegni relativi alla composizione degli organismi direttivi di CSAI:*

ACI si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché CSAI modifichi il proprio regolamento in modo da consentire la partecipazione ai propri organi direttivi dei soli ACP titolari di licenza di organizzatore di gare;

a2) *impegni relativi all'effettiva attribuzione a CSAI dell'esercizio e della gestione del potere sportivo:*

ACI si impegna a:

- modificare l'articolo 17 del proprio Statuto, eliminando il riferimento all'approvazione del Regolamento CSAI da parte di ACI; nel dettaglio, verrà eliminato il punto n) dell'articolo 17 secondo cui *"Il Consiglio Generale dell'ACI approva i regolamenti di cui agli articoli 25"*;
- modificare l'articolo 25 del proprio Statuto, indicando espressamente che a CSAI, oltre all'esercizio, è attribuita in via permanente anche la gestione del potere sportivo<sup>1</sup>;
- allo scopo di garantire maggiore autonomia a CSAI nella gestione del potere sportivo, a assicurare che la società ACI Sport S.p.A. (di seguito, ACI Sport), controllata da ACI, non svolga funzioni proprie della federazione sportiva.

Ancora nell'ottica di limitare le opportunità di controllo e di ratifica da parte di ACI sull'operato di CSAI, ACI si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché CSAI modifichi:

- l'articolo 10.4 del Regolamento CSAI, di modo che la competenza di verificare ed approvare i regolamenti particolari di gara, attualmente in capo ad un Dirigente ACI, sia rimessa esclusivamente al Segretario di CSAI<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> [L'art. 25 dello Statuto ACI, intitolato "Esercizio del potere sportivo", recita nella attuale versione: "L'esercizio del potere sportivo di cui all'art. 4 lett. d) del presente Statuto è attribuito in via permanente ed esclusiva ad un organo dell'Ente denominato Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI), al quale è garantita piena autonomia normativa e finanziaria. Essa agisce nel rispetto del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizione di parità, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, secondo la disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 242/99, n. 15/04 e successive modificazioni.(...)".]

– l'articolo 18.4 del Regolamento CSAI, eliminando il riferimento agli *"indirizzi definiti dall'Automobile Club"*<sup>3</sup>;

– l'articolo 31.1 del Regolamento CSAI, eliminando la menzione dei *"rapporti di massima collaborazione"* tra Delegati CSAI e ACP<sup>4</sup>;

*b) impegni relativi a norme di carattere tecnico-sportivo:*

con riguardo alla seconda delle condotte contestate nel provvedimento di avvio, che si riferisce alle norme di carattere tecnico-sportivo che sembrano stabilire una netta discriminazione fra gli ACP e tutti gli altri soggetti loro diretti concorrenti, soprattutto nell'attività di organizzazione di gare<sup>5</sup>, ACI si impegna ad estendere il requisito dell'affiancamento a qualunque soggetto, ivi compresi gli ACP non organizzatori che intendano iniziare tale attività e pertanto richiedano per la prima volta il rilascio della licenza di organizzatore di gare.

A tal fine, ACI si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché CSAI modifichi l'articolo 3.8 della Norma Supplementare n. 3 *"Licenze sportive ed assicurazioni"*<sup>6</sup>;

*c) impegni relativi alla riserva di competenza di CSAI:*

con riguardo alla terza delle condotte contestate nel provvedimento di avvio, relativa all'esclusiva che ACI si è riservata su tutte le attività sportive automobilistiche, e quindi non solo su quelle definibili come vera e propria attività "agonistica", prevedendo l'obbligo di tesseramento per lo svolgimento di qualsiasi attività nell'ambito dell'automobilismo sportivo ed il rilascio di una licenza<sup>7</sup>, ACI si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché CSAI:

– modifichi l'articolo 22 del Regolamento CSAI per sancire espressamente che:

i) la competenza della Federazione a disciplinare le attività di natura ludica non è esclusiva;

ii) la tessera sportiva ACI/CSAI è richiesta solo per lo svolgimento di attività agonistiche;

i) modifichi il Regolamento CSAI e le altre norme attuative CSAI affinché tutti i propri tesserati, indipendentemente dal tipo di licenza posseduto, possano liberamente tesserarsi ad altri Enti e/o associazioni attive nello svolgimento di eventi sportivi automobilistici di natura ludica; saranno, pertanto, modificati i relativi articoli regolamentari;

ii) modifichi il Regolamento CSAI e le altre norme attuative CSAI affinché tutti i propri tesserati, indipendentemente dal tipo di licenza posseduto, possano liberamente partecipare agli eventi sportivi di natura ludica organizzati da qualunque Ente e/o associazione; saranno, pertanto, modificati i relativi articoli regolamentari;

---

<sup>2</sup> [Il testo attualmente in vigore dell'art. 10.4 del Regolamento CSAI - "Presidente" - prevede che "Il Presidente CSAI (...) limitatamente ai regolamenti particolari di gara, può affidare al Dirigente del Servizio Attività Sportive la funzione della verifica della conformità dei regolamenti particolari di gara alle normative vigenti e della conseguente loro approvazione.".]

<sup>3</sup> [Il testo attualmente in vigore dell'art. 18 del Regolamento CSAI rubricato "Delegazioni provinciali e locali", prevede che "Le Delegazioni Provinciali e locali sono costituite presso ciascun Automobile Club.

A ogni Delegazione Provinciale e locale è preposto un Delegato Provinciale o locale che diventa membro di diritto della Commissione Sportiva dello stesso Automobile Club. (18.2)

Ogni decisione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club in materia sportiva automobilistica deve essere presa sentito il Delegato Provinciale o locale dello stesso Automobile Club. (18.3)

Il Delegato Provinciale o locale svolge le proprie funzioni d'intesa con l'Automobile Club presso il quale è stato eletto. In particolare, spetta al Delegato Provinciale o locale:

a) curare la promozione dell'attività sportiva automobilistica sulla base dei piani e programmi indicati dal Comitato Esecutivo della CSAI;

b) vigilare sulle manifestazioni sportive automobilistiche che si svolgono nel territorio di competenza, riferendone direttamente all'Automobile Club e, per il tramite del competente Delegato Regionale, alla CSAI;

c) curare, nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti con gli Organismi territoriali competenti in materia sportiva, secondo gli indirizzi definiti dall'Automobile Club, al quale riferisce sull'attività svolta La cura dei rapporti con le Amministrazioni pubbliche. è di competenza degli Automobile Club: (...)" (18.4)]

<sup>4</sup> [Il testo attualmente in vigore dell'art. 31 del Regolamento CSAI rubricato "Dovere di riservatezza", prevede che "I Delegati Provinciali e locali e i Delegati Regionali della CSAI:

- devono svolgere, con tempestività, correttezza e professionalità, i compiti e le funzioni loro affidati;

- devono favorire l'applicazione dello Statuto dell'ACI, del Regolamento della CSAI e del Regolamento Nazionale Sportivo e dei suoi allegati. In particolare, nei confronti degli Automobile Club devono intrattenere rapporti di massima collaborazione, dati i fini comuni nella gestione dello sport; (...)" (31.1).]

<sup>5</sup> [Come noto, ci si riferisce al requisito dell'affiancamento ad un operatore già attivo, imposto ai soli soggetti organizzatori diversi dagli ACP per l'ottenimento della licenza ed alla previsione secondo cui per l'organizzazione di ogni singolo evento, una volta ottenuto l'assenso della CSAI, un soggetto diverso dall'ACP debba ottenerne il nulla osta. Si fa presente che il requisito del "nulla osta" necessario per l'organizzazione di singole gare è già stato eliminato con deliberazione del Consiglio generale ACI del 16 gennaio 2007, applicata a partire dal calendario sportivo del 2008.]

<sup>6</sup> [Il testo attuale dell'art. 3.8 della R.N.S. - Norma Supplementare N.S. n. 3. recita che "La licenza è rilasciata agli enti, alle società e alle associazioni sportive già titolari di licenza di organizzatore o a quelli che non ne sono ancora titolari, ma hanno affiancato in gara un organizzatore già licenziato. L'affiancamento non è richiesto agli Automobile Club. (...)".]

<sup>7</sup> [Il testo attualmente in vigore dell'art. 22 del Regolamento CSAI, rubricato "Tesseramento sportivo" prevede che "Chiunque intenda svolgere, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito dell'automobilismo sportivo è tenuto ad essere titolare di tessera sportiva ACI"; l'art. 7 quater del Regolamento Nazionale Sportivo, "Osservanza dei regolamenti" prevede che "Il potere sportivo automobilistico in Italia è esercitato dalla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI) con piena autonomia normativa e finanziaria. La CSAI rappresenta quindi l'autorità sportiva nazionale (ASN).".]

iii) modifichi il Regolamento CSAI e le altre norme attuative CSAI affinché venga chiarito che gli eventi sportivi di natura ludica, organizzati da enti e/o associazioni per scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale, potranno svolgersi anche con modalità competitive e potranno comportare l'assegnazione di premi e/o trofei di natura esclusivamente simbolica, purché non comportino la previsione di classifiche o l'assegnazione di titoli; saranno, pertanto, modificati i relativi articoli regolamentari.

ACI si impegna, infine, a consentire a tutte le associazioni affiliate, inclusi gli ACP, di stipulare accordi con altri Enti e/o associazioni aventi ad oggetto l'utilizzo temporaneo dei propri impianti e delle proprie strutture per l'organizzazione e lo svolgimento di eventi sportivi di natura ludica. La possibilità per le associazioni affiliate a CSAI di concludere accordi con Enti e/o associazioni non affiliati sarà disciplinata da una convenzione quadro tra CSAI e tali enti e/o associazioni che garantisca il rispetto delle regole minime assicurative, sanitarie e di sicurezza.

**d) Impegni concernenti la disciplina delle attività economiche connesse allo sport automobilistico:**

con riguardo all'ultima delle condotte contestate nel provvedimento di avvio, ossia la riserva ad ACI delle attività di promozione e sfruttamento economico delle gare di campionato in circuito, affidate alla propria controllata ACI Sport, la cui attività sembrerebbe estendersi anche all'organizzazione di gare automobilistiche, ACI si impegna:

**d1) con riguardo alla promozione degli eventi sportivi:**

affinché sia eliminato dall'oggetto sociale di ACI Sport qualsiasi riferimento all'organizzazione di gare, di modo che l'attività di tale società sia limitata, anche formalmente, alla sola promozione degli eventi sportivi.

**d2) con riguardo alla disciplina dei diritti di immagine delle gare inserite nel calendario sportivo e titolate CSAI:**

a fare tutto quanto in proprio potere affinché CSAI, a partire dalla stagione 2010:

modifichi gli artt. 3 e 4 della Norma Supplementare n. 1 ed ogni altra disposizione che possa essere interpretata nel senso di imporre all'organizzatore una cessione automatica dei suoi diritti ovvero subordini il rilascio di autorizzazioni da parte della federazione - in materia di gare titolate - alla cessione di tali diritti<sup>8</sup>;

predisponga un contratto quadro tra gli organizzatori di gare titolate e la federazione per la cessione a quest'ultima dei diritti di immagine, salva ovviamente la possibilità per i soggetti che non intendano sottoscrivere il contratto quadro di provvedere autonomamente alla gestione di tali diritti, prevedendo in tal caso l'obbligo per gli stessi di garantire una copertura mediatica adeguata e imparziale della gara<sup>9</sup>. Il contenuto dell'accordo quadro, espressamente improntato alla realizzazione di un sistema di gestione accentrata nel perseguimento di fini mutualistici, sarà preventivamente sottoposto all'Autorità.

Con riguardo agli impegni sopra descritti, ACI, per quanto di propria competenza ed entro i limiti sopra indicati, si impegna ad approvare le modifiche regolamentari proposte e a porre in essere tutto quanto in proprio potere affinché CSAI provveda analogamente, sottoponendo le stesse al voto dei relativi organi competenti nella prima convocazione utile, successiva all'approvazione degli impegni da parte dell'Autorità. ACI, inoltre, si impegna a comunicare immediatamente l'applicazione delle future modifiche a tutti gli organi centrali e periferici ed al CONI, nonché a darne adeguata pubblicità sul proprio sito web e sulle riviste di settore, facendo tutto quanto in proprio potere affinché CSAI provveda analogamente.

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la pubblicazione dei sopra elencati impegni di ACI affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni, nonché di dover fissare il termine per l'adozione della propria decisione sugli impegni stessi;

<sup>8</sup> [La versione attuale della Norma Supplementare - N.S. n. 1, "Campionati" all'art. 3, rubricato "Diritto di immagine", prevede che "La CSAI, quale delegataria del potere sportivo da parte dell'ACI, è titolare esclusiva dei Titoli Nazionali (Campionati, Trofei, Coppe) messi in palio, ivi compresi i diritti al Titolo e il copyright sulle norme e regolamenti che sovrintendono allo svolgimento ed all'organizzazione delle prove.

In questa sua qualità, la CSAI è anche esclusiva titolare dei diritti di riproduzione dell'immagine animata (ivi compresi, senza che ciò sia limitativo, i diritti per film, video e/o televisione) e/o i diritti di emissioni delle stazioni commerciali della radio (cioè le stazioni radio dove è venduta la pubblicità) delle manifestazioni valide per i Titoli CSAI, nonché di ogni altra manifestazione motoristica organizzata in occasione delle stesse e che si svolge durante le medesime, ovvero immediatamente prima o dopo di esse."

Nel successivo art. 4, rubricato "Pubblicità", si legge che "La CSAI si riserva di stipulare contratti di sponsorizzazione per i propri Campionati Italiani, Trofei Nazionali e Coppe CSAI. L'accettazione della sponsorizzazione CSAI è condizione per l'assegnazione della validità nazionale. Gli Organizzatori, i Concorrenti ed i Conduttori interessati sono obbligati ad accettare gli Sponsors della CSAI ed a riservare loro gli spazi pubblicitari a questi ultimi riservati. I regolamenti dei singoli Campionati, Trofei e Coppe possono disciplinare più analiticamente la materia".]

<sup>9</sup> []

RITENUTO altresì necessario, per esigenze procedimentali, prorogare il termine di chiusura del procedimento in corso;

DELIBERA

a) di pubblicare in data 14 ottobre 2008 sul sito *web* dell'Autorità i sopra elencati impegni presentati da ACI ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati da ACI dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, alla Direzione Industria e Servizi dell'Autorità (Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, Tel. +39-06-858211, Fax +39-06-85821.433);

c) che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare ad ACI la data entro la quale sarà possibile replicare alle osservazioni dei terzi interessati ed eventualmente presentare modifiche accessorie dei suddetti impegni;

d) che il procedimento di valutazione degli impegni deve concludersi entro il 26 marzo 2009;

e) di prorogare al 14 maggio 2009 il termine di conclusione del procedimento.

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
***Luigi Fiorentino***

---

**IL PRESIDENTE**  
***Antonio Catricalà***

---